Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 318 del 14 dicembre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 dicembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(6561 a 6564)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venticinque posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a venticinque posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio indicati al punto 1) dell'art. 18 della legge 1264 del 7 dicembre 1961:

diploma di maturità artistica o licenza di Istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex Istituto di belle arti o anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal 1° bienno di ingegneria civile edile o di architettura.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimiliati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico sono stati costretti ad allontanarsene o non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 21 marzo 1950;

f) per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi raziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) per gli assistenti ordinari di Università o Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici non si può separare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo è protratto a 45 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati e invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella, allegato *A*), al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso. Per gli aspiranti in possesso della maturità classica o scientifica tale titolo di studio deve essere integrato dal 1° biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante a produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

Prove d'esame:

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura;

2) esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Prova orale:

1) nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;

2) nozioni di topografia;

3) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

4) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritta e orali si osserveranno le norma degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15 le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e sorelle nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) allo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve per gli invalidi di guerra e per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero, per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini delle preferenze a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei Comuni di S. Orsola e Luserna, i quali, durante la 2ª guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti.

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6, novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante à contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la

Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro e in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*.

Le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) *profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1ª giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, numero 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa Italiana.

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un'attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un'attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*.

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) *perseguitati politici e razziali*.

Coloro che abbiano riportato per comportamento al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dalla competente comunità Israelitica.

9) *coniugati*.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi

non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della Pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art 2, oppure copia autentica di esso rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da lire 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, numero 653.

2) per il concorrente che produrrà il diploma di maturità classica o scientifica, tale titolo dovrà essere integrato da una attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il medesimo ha sostenuto gli esami relativi al primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura.

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di Stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'autorità consolare.

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

6) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti: invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

8) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'Ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 7 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di 1ª nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 2 (se in possesso della maturità classica o scientifica) 3, 4, 6 oltre ad un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandate del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice disegnatore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i vice disegnatori in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nello impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1962
Registro n. 60, foglio n. 129

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da lire 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venticinque posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . (1);

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguent titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) ha sostenuto gli esami relativi al 1° biennio di ingegneria civile o di architettura (3) . . . . ;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede (4).

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di profugo, o di invalido ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La dichiarazione di cui al punto 6 deve essere fatta solo dai *candidati in possesso del titolo di studio di maturità* classica o scientifica.

(4) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6561)

Concorso per esami e per titoli a ventidue posti di vice restauratore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esame e per titoli a ventidue posti di vice restauratore di opere d'arte in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio indicati al punto 3) dell'art. 18 della legge 1264 del 7 dicembre 1961:

diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro;

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei cambattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico sono stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra. Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite massimo è protratto a 45 anni.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate dai numeri 2 e 3 purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto per istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni.

7) il limite massimo è protratto a 45 anni ritenendosi parimente assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costitui-

ti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, numero 1404;

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati o invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467;

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella, allegato A), al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sott'ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età prevista nel precedente articolo, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'articolo 128, comma secondo del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti

che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

Prove d'esame:

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) relazione scritta sullo stato di conservazione di un'opera d'arte e sui provvedimenti da adottare ai fini del restauro, con l'indicazione delle documentazioni fotografiche e radiografiche e degli altri controlli di carattere chimico e fisico ritenuti necessari;

2) attuazione pratica del restauro di un'opera d'arte limitatamente al tempo concesso per la prova, e relazione illustrativa sul lavoro eseguito.

Prova orale:

1) nozioni fondamentali sulla pittura e scultura del periodo classico e sulla pittura e scultura italiana dal periodo paleocristiano ai nostri tempi;

2) nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro delle opere d'arte;

3) tecniche esecutive delle opere d'arte;

4) tecniche del restauro;

5) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

6) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e sorelle nubili o vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve per gli invalidi di guerra e per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età e ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione suu carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, od in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesione o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gl'invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di ter-

rorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *figli di mutilati ed invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione:

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) *profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri;

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) *perseguitati politici e razziali*:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) *coniugati*:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bolla a da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per

motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale e al quale dev'essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile, di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dell'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito richiesta nel primo comma dello stesso articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio

per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'Ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 oltre ad un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice restauratore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova i vice restauratori in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione dei rapporti d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1962
Registro n. 60, foglio n. 13

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da lire 200

Al Ministero della pubblica Istruzione
Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi. — Roma

Il sottoscritto nato a (prov. di .) il e residente in (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame e per titoli a ventidue posti di vice restauratore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) ha diritto all'aumento dei limiti di età perchè (1);

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede (3).

Data, .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6562)

Concorso per esami e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, così suddivisi:

sette posti di assistente alle Antichità;

sei posti di assistente ai Monumenti.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette categorie potranno essere aggiunti a quelli fissati per l'altra.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati devono essere in possesso della licenza media inferiore o titolo equipollente.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, sono stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 maggio 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra.

Per gli stessi profughi che siano disoccupati, il limite massimo è protratto a 45 anni.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate dai numeri 2 e 3 purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni.

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati o invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni

singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che hanno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) per quale specializzazione intendano concorrere;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una Pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso a norma dello art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'articolo 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nella Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Prove d'esame per gli assistenti alle Antichità

Prove scritte:

1) relazione sui lavori di scavo;

2) una prova grafica elementare di rilievo topografico.

Prove orali:

1) interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) nozioni sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana;

3) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

4) leggi e regolamenti relativi agli scavi od alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Prove d'esame per gli assistenti ai Monumenti

Prove scritte:

1) relazione sui lavori di restauro ad edifici monumentali;

2) una prova grafica elementare di rilievo architettonico.

Prove orali:

1) interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) metodi e materiali costruttivi usati in passato e cronologia relativa;

3) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

4) leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e sulla tenuta dei libri di lavoro;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e sorelle nubili e vedove dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dell'età.

Art. 9.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice al concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.
Graduatoria

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 11.
Documenti da presentarsi in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la citadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilinqui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesione o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 del precdente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in

Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4) *figli di mutilati ed invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) *profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dallo art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1366, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri.

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) *perseguitati politici e razziali*:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dalla competente comunità Israelitica.

9) *coniugati*:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) i sott'ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in aplicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non sia-

no stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovrano produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dello inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*:

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1955, n. 653.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile, di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11.

3) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dello aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 8 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere rilasciati, in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito richiesta dal primo comma dello stesso articolo.

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio pre gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscono un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo della guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 6 oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli assistenti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1962
Registro n. 60, foglio n. 130

Schema da eseguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via. . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale . . . .

Chiede di concorrere per i posti di assistente a . . . . (indicare alle antichità o ai monumenti).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali) . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso un pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 1 del bando di concorso.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6563)

Concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1954, n. 1396, 2912, 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 67;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B* dell'art. 7 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A* dello stesso articolo.

B) dei candidati e cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità le prove di cui alla lettera *A* dell'art. 7 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B* dello stesso articolo.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A* e *B* saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 4.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipaione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemicio posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore de combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico sono stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente per questi ultimi a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo è protratto a 45 anni.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superiono i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto fino a quarant'anni ritenendosi però, assorbita ogni altra elevazione spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia overo siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al

9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per l'istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di quarant'anni.

7) il limite massimo è protratto a quarantacinque anni ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, numero 1404;

b) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati e invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agl eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla IX e X categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria IX e da 3 a 6 nella categoria X della tabella allegato *A*), al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dallo legge 3 giugno 1950, n. 375.

8) Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domiciliio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano concorrere ai posti riservati di cui al presente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso, debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 7.

Prove d'esame

A) l'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare;

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1815 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) funzionamento ed attribuzioni delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e degli Istituti di antichità e di arte con ordinamento speciale (Istituto centrale del restauro, gabinetto nazionale delle stampe, gabinetto fotografico nazionale, Calcografia nazionale, Museo d'arte orientale, Museo delle arti e tradizioni popolari, Opificio delle pietre dure, Museo di Castel Sant'Angelo);

d) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

e) nozioni circa l'ordinamento e la tenuta degli archivi;

f) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato.

B) i candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano, della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di aver piena conoscenza della predetta lingua.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca nella provincia di Bolzano che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esami in lingua tedesca dovranno dimostrare di aver piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di saper correttamente parlare la suddetta lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

La data in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prova scritte, la prova pratica e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se è fatta da un notaio.

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi.

Art. 9.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

La prova pratica di dattilografia di cui alla lettera *A* dell'art. 7 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi, nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A* e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista nella lettera *B* dell'art. 7 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

La prova pratica di dattilografia e le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Dalla prova orale di cui alla lettera *A* di cui all'art. 7 del presente decreto saranno esclusi i candidati che, pur avendo superato le prove scritte, indicate nella stessa lettera *A*, abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia una votazione inferiore a sei decimi.

Alla prova pratica di dattilografia ed alla prova orale previste dalla lettera *A* dell'art. 7 del presente decreto, non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua con esito favorevole le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*, non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia e dal voto ottenuto in quella orale di cui alla lettera *A* dell'art. 7 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A* dell'art. 7 del presente decreto, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

A parità di meriti saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 11.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 100 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizioni di un Comitato militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 15 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indi-

cati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gl'invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettera *a*) e *b*) del punto due del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro ed in seguito a lesioni o di infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti*:

Le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

6) *profughi*:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza del territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dall Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri;

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) *perseguitati politici e razziali*:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano

riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciata dalla competente autorità israelitica;

9) *coniugati*:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 300 con l'indicazione dei giudizi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata da data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato. Il certificato suddetto dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 oppure copia autentica di esso rilasciato da un notaio su carta da bollo da L. 300.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale, dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del

Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 11 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1962
Registro n. 58, *foglio n.* 222

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via. . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede (3).

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio in caso di nomina, alle dipendenze della Soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie di Trento.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale in lingua tedesca.

(4) I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova scritta ed orale in lingua italiana.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(6564)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151482) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.